



Berna, 10 ottobre 2010

N. 302.3.2010.1

Circolare

Ordinanza sulla tara, D. 6

Importazione di merci in casse di plastica e contenitori analoghi

Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 4 novembre 1987 sulla tara (RS 632.13), il peso netto risulta dal peso effettivo (massa netta) della merce, dal peso dei supporti e da quello degli involucri immediati. Non è compreso il peso degli imballaggi il cui unico o precipuo scopo è proteggere la merce durante il trasporto.

Nelle importazioni, soprattutto di derrate alimentari, si impiegano sempre più spesso contenitori di plastica riutilizzabili. Si tratta principalmente di casse pallet con un volume netto di circa 30 litri e una capacità di carico fino a 20 chilogrammi, vendute da imprese di logistica sotto nomi diversi (p. es. IFCO, cassa sovrapponibile, MTV, cassa "O&G"). Di regola, la merce viene trasferita dal produttore agli scaffali di vendita del dettagliante all'interno della stessa cassa. Simili contenitori sono pertanto destinati al trasporto e allo stoccaggio, e non hanno come scopo primo e unico proteggere la merce durante il tragitto.

Poiché abbiamo constatato che le disposizioni utili a determinare il peso soggetto a dazio vengono interpretate in modi diversi, riportiamo qui appresso le prescrizioni vigenti.

Nel caso di merci trasportate, immagazzinate e vendute in contenitori riutilizzabili senza un altro imballaggio, la cassa rappresenta l'involucro immediato. Il peso soggetto a dazio si compone della merce e dei contenitori. Non è quindi opportuno effettuare un'imposizione secondo il peso netto, poiché in esso rientrano anche i contenitori.

Ne è un esempio una cassa di plastica in cui è stata inserita una base in cartone, contenente peperoni privi di imballaggio, disposti a strati separati da un foglio di cartone (vale anche per alcuni imballaggi di carta o semplici inserti).

Se la merce nei contenitori è imballata (p. es. in sacchi di plastica, sacchetti di carta, contenitori per la vendita al minuto), tali imballaggi valgono come "involucri immediati" secondo la base legale sopraccitata. Il peso soggetto a dazio è costituito dalla merce, dall'involucro immediato e dai contenitori di plastica. Su domanda, è possibile eseguire un'imposizione secondo il peso netto, conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza sulla tara. In tal caso, il peso netto è composto della merce e dell'involucro immediato. Inoltre dovrebbe essere conteggiata anche la tara addizionale prevista dall'ordinanza per la corrispondente voce di tariffa.

Ne è un esempio una cassa di plastica riempita con diversi sacchetti contenenti ognuno tre peperoni.

Il presente regolamento entra in vigore da subito e non ha effetto retroattivo.

Le spiegazioni relative all'ordinanza sulla tara nel D. 6 (osservazioni preliminari) saranno adeguate alla prossima occasione.

Per quanto riguarda l'IVA, l'imposizione e la manutenzione (lavaggio, riparazione ecc.) di nuovi contenitori importati per la prima volta vengono trattate separatamente.